

Comune di Rueglio

Città metropolitana di Torino

***PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2022/2024***

L'Organo di revisione

Premessa

Il presente Schema di parere dell'Organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2022-2024 è formulato sulla base della normativa vigente e tiene conto della normativa in vigore al 31 ottobre 2021, nonché della giurisprudenza e della prassi conosciuta alla medesima data.

Il Documento incorpora tutte le informazioni e i dati utili richiesti con i più recenti Schemi di questionario delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo quanto indicato dalle "Linee guida" per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della "Legge Finanziaria 2006", e risulta conforme a quanto indicato nella Deliberazione Corte dei conti - Sezione Autonomie n. 2/2021 - tenuto anche conto di quanto indicato nella Nota della stessa Corte dei conti del 27 settembre 2021. Risulterà pertanto possibile inviare alla Corte dei conti, per assolvere gli obblighi informativi per il bilancio di previsione 2022-2024, il presente parere opportunamente compilato.

Lo Schema intende fornire ai Professionisti che ricoprono incarichi negli Enti Locali uno strumento operativo per la redazione del Parere sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati, da adattare alle diverse realtà degli Enti Locali, integrato con osservazioni, rilievi e proposte su specifiche questioni rilevabili nell'espletamento dell'incarico.

Ricordiamo che tutti gli Enti Locali adottano il "bilancio armonizzato" ai sensi del Dlgs. n. 118/2011 e relativi Allegati, tra i quali, in particolare, il Principio della competenza finanziaria potenziata, secondo cui le obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, con imputazione all'esercizio di scadenza.

Il bilancio di previsione 2022-2024 dovrà essere approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre 2021 (art. 106 del D.L. n. 34/2020).

La redazione bilancio di previsione 2022-2024 certamente risente ancora di quanto avvenuto nel 2020 e nel 2021 in relazione all'emergenza sanitaria e socio-economica per il "Covid-19" e tiene conto di alcuni Provvedimenti governativi emanati nel 2020 e nel 2021.

Il bilancio in taluni casi dovrà essere ancora riprogettato/riprogrammato rispetto a quello degli anni precedenti, e dovrà tener conto prudenzialmente delle incertezze su entrate e uscite conseguenti alle situazioni connesse con l'emergenza socio-economica sanitaria, il cui termine al momento non risulta ancora del tutto prevedibile.

Le assegnazioni 2020 e 2021 agli Enti sul "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali" (stanziamenti effettuati con l'art. 106 D.L. n. 34/2020, l'art. 39 D.L. n. 104/2020 e l'art. 1, comma 827, della Legge n. 178/2020) hanno ristorato provvisoriamente con criteri forfettari la «perdita di gettito» 2020 e 2021 da "Covid-19", al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato nel 2020 e nel 2021 a compensazione anche delle minori entrate per entrate tributarie.

I Provvedimenti governativi hanno immesso molta liquidità nell'Economia e sostenuto gli investimenti e tale linea di azione pare confermata anche con il "Ddl. Bilancio 2022" nella prima versione del testo presentato in Parlamento per l'approvazione a fine ottobre.

I Comuni nel 2022 potranno avere la possibilità di "intercettare" i cospicui finanziamenti comunitari, ideando, programmando e progettando per tempo investimenti coerenti e complementari con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza "PNRR". Considerando la notevole importanza per l'Ente di poter accedere a detti finanziamenti, si ritiene opportuna anche la valutazione dell'Organo di revisione in merito alle azioni poste in essere dall'Ente stesso, tenuto conto che l'art. 239 Tuel chiede all'Organo di esprimersi con rilievi, considerazioni e proposte finalizzate a maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Risulterà per i Revisori degli Enti Locali da porre particolare attenzione alla iscrizione prudenziale in bilancio di alcune voci, tra le quali:

- Fcde' 2022
- Addizionale comunale 2022
- Canone unico (con definizione di regolamenti e tariffe)
- Tari (con definizione del Pef 2021 e 2022, tariffe e regolamenti)
- Fondo garanzia debiti commerciali (in caso di mandata riduzione del debito commerciale e dei tempi di pagamento)
- Fondo di solidarietà comunale da adeguarsi ai fabbisogni standard e perequazione per servizi adeguati ai bisogni dei territori (soprattutto per i servizi sociali)
- Utilizzo di avanzi di amministrazione e degli oneri di urbanizzazione anche per spese correnti.



VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Rueglio composto da il Revisore Unico
Dott.ssa Francesca Zoccola,

ricevuto

con apposita comunicazione formale:

- ☐ lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024;
- ☐ il Dup (Documento unico di programmazione) 2022/2024;
- ☐ il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2021;
- ☐ il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato";
- ☐ il Prospetto concernente la composizione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità";
- ☐ il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- ☐ il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- ☐ le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali nonché, per i "servizi a domanda individuale", i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ☐ la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- ☐ il Prospetto della concordanza tra il bilancio di previsione e gli obiettivi di saldo programmatico di finanza pubblica per la triennalità 2022/2024 (art. 9, della Legge n. 243/2012; Allegato n. 9 al Bilancio di Previsione);
- ☐ la Nota integrativa;
- ☐ la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

visti

- il Dlgs. n. 118/2011 ("Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio");
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario (Allegato n. 9, al Dlgs. n. 118/2011);
- i seguenti principi contabili aggiornati:
 - o Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1, al Dlgs. n. 118/2011);
 - o Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011);
 - o Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3, al Dlgs. n. 118/2011);
- il Dlgs. n. 267/2000 (Tuel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

data atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al Dlgs. n. 118/2011;

attesta

3

Parere dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2022/2024

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2022/2024 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves, located in the lower right quadrant of the page.

Riepilogo generale per Titoli**Entrate**

Titolo	Denominazione		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	Fpv vincolato	previsioni competenza	31.326,61		
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa	previsioni competenza	453.941,05	452.066,05	452.066,05
		previsioni di cassa	566.499,46		
TITOLO II	Trasferimenti correnti	previsioni competenza	84.696,58	84.696,58	70.144,58
		previsioni di cassa	91.238,01		
TITOLO III	Entrate extratributarie	previsioni competenza	123.971,00	125.096,00	125.096,00
		previsioni di cassa	132.166,53		
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	previsioni competenza	1.451.413,97	137.637,00	137.637,00
		previsioni di cassa	1.723.030,67		
TITOLO V	Entrate da riduzione attività finanziarie	previsioni competenza			
		previsioni di cassa			
TITOLO VI	Accensione prestiti	previsioni competenza			
		previsioni di cassa			
TITOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		previsioni di cassa	400.000,00		
TITOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	225.200,00	225.200,00	225.200,00
		previsioni di cassa	239.089,58		
Totale generale entrate		previsioni competenza	2.739.222,60	1.424.695,63	1.410.143,63
		previsioni di cassa	3.229.799,00		



Spese

Titolo	Denominazione		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	Disavanzo di amministrazione				
TITOLO I	Spese correnti	previsioni competenza	649.846,63	638.244,63	631.418,63
		di cui già impegnato			
		di cui Fpv			
		previsione di cassa	840.156,10		
TITOLO II	Spese in conto capitale	previsioni competenza	1.472.740,58	137.637,00	137.637,00
		di cui già impegnato			
		di cui Fpv			
		previsione di cassa	1.590.549,72		
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza			
		di cui già impegnato			
		di cui Fpv			
		previsione di cassa			
TITOLO IV	Rimborso prestiti	previsioni competenza	22.762,00	23.614,00	15.888,00
		di cui già impegnato			
		di cui Fpv			
		previsione di cassa	27.133,60		
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	400.000,00	400.000,00	340.200,00
		di cui già impegnato			
		di cui Fpv			
		previsione di cassa	400.019,06		
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	225.200,00	225.200,00	225.200,00
		di cui già impegnato			
		di cui Fpv			
		previsione di cassa	262.882,88		
	Totale generale spese	previsioni competenza	2.770.549,21	1.424.695,63	1.410.143,63
		di cui già impegnato			
		di cui Fpv			
		previsione di cassa	3.120.741,36		

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione *ritiene* congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.



EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA A ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	Euro 77.774,75			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titolo 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	662.608,63	661.858,63	647.306,63
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	649.846,63	638.244,63	631.418,63
<i>di cui:</i>				
<i>- Fondo pluriennale vincolato</i>				
<i>- Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		11.181,75	11.181,75	11.181,75
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortato dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	22.762,00	23.614,00	15.888,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
<i>di cui: Fondo anticipazioni di liquidità (D.L. n. 35/13 e s.m. e rifinanziamenti)</i>				
G) Somma finale	G=A-AA+B+C-D-E-F	-10.000,00		
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)			
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a Legge o PC	(+)	10.000,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M				
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)			
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	31.326,61		
R) Entrate Titolo 4.00-5.00-6.00	(+)	1.451.413,97	137.637,00	137.637,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
N) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	10.000,00		
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a Legge o PC	(+)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.472.740,58	137.637,00	137.637,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>				
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E				
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y				

L'Organo di revisione inoltre attesta:

- di *non aver* rilevato ad oggi gravi irregolarità contabili, tali da incidere anche sugli equilibri del bilancio 2022/2024
- **PAREGGIO DI BILANCIO - SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA**



La Legge di bilancio 2019 con i commi da 819 a 827 ha permesso di superare il "*Pareggio di bilancio*" come vincolo di finanza pubblica in osservanza a quanto stabilito dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018.

Dal 2019 i Comuni possono utilizzare totalmente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di "*Pareggio di bilancio*":

- il "*Fondo pluriennale vincolato*" di entrata (compresa la quota derivante da indebitamento),
- l'avanzo di amministrazione effettivamente disponibile,
- l'assunzione di nuovo indebitamento nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del Tuel.

Il "*Pareggio di bilancio*" coincide ora con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal Tuel, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo; gli Enti Locali saranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, come risultante dal Prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (Allegato 10).

Tenuto conto di quanto sopra l'Organo di Revisione ha analizzato il prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica redatto ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge n. 243/2012, allegato al bilancio di previsione 2022-2024, verificando il rispetto delle norme soprarichiamate.



ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO RILEVANTI

Risultato d'amministrazione presunto

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2022/2024

La Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 897 a 900) prevede l'utilizzo degli avanzi vincolati anche per gli Enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo.

L'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita, agli Enti Locali, per un importo non superiore a quello di cui alla lett. A) del Prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente (risultato di amministrazione al lordo delle quote vincolate, accantonate e destinate dello stesso), al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fede" e del "Fondo anticipazione di liquidità", incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021, si deve far riferimento al Prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione; in caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al Prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'art. 42, comma 9, del Dlgs. n. 118/2011, e di cui all'art. 187, comma 3-*quater*, del Tuel (verifica da parte della G.C. entro il 31 gennaio, in base ai dati preconsuntivi, che l'importo delle quote vincolate applicate al bilancio di previsione risulti inferiore a individuate nella composizione nel risultato di amministrazione presunto).

Nel caso in cui l'importo della lett. A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fede" e al "Fondo anticipazione di liquidità", gli Enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Al bilancio di previsione deve essere allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021 (più sotto riportata).

Il risultato di amministrazione presunto deve esser descritto nella sua composizione nella Nota integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla prima annualità a cui si riferisce il bilancio di previsione, ed evidenzia la **quota del risultato di amministrazione accantonata, la quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, la quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti e l'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.**



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2021		
1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	73.469,88
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	1.987.353,82
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	1.944.770,27
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	4
+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022	116.053,43
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	
+	Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2021	
+	Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2021	
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021	116.053,43
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2021	11.181,75
	Fondo anticipazione di liquidità	
	Fondo perdite società partecipate	
	Fondo contenzioso	
	Altri accantonamenti	6.960,00
	B) Totale parte accantonata	18.141,75
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Vincoli derivanti da trasferimenti	40.710,26
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Altri vincoli da specificare	
	C) Totale parte vincolata	40.710,26
Parte destinata agli investimenti		
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	57.201,42
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Utilizzo altri vincoli da specificare	
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	



Il “Fondo pluriennale vincolato”

In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato” relativo all'anno 2022.

Tale prospetto partendo dal valore del “Fondo” presunto al 31 dicembre 2021, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal “Fpv” ed imputate all'esercizio 2022;
- la quota di “Fpv” al 31 dicembre 2021 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata agli esercizi successivi;
- il “Fpv” previsto al 31 dicembre 2022.

L'Organo di revisione ha verificato:

- che le modalità di calcolo del “Fondo pluriennale vincolato” rispondano a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell'anno 2022 siano previste solamente le spese “esigibili” in tale esercizio;
- l'evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi nel periodo 2022/2024, secondo il criterio di esigibilità, coperti da “Fpv”;
- la coerenza dei cronoprogrammi relativi alla costituzione e formazione di nuovo “Fpv” in competenza 2022/2024.

“Fondo crediti di dubbia esigibilità”

L'Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione siano state previste per una percentuale uguale o superiore a quella prevista dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 3.3, come modificato dall'art. 1, comma 882, della “Legge di bilancio per il 2018”)¹.

A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata “Accantonamento al Fcde”.

L'Ente Locale si è/non si è avvalso di quanto previsto all'art. 107-bis del DL n. 18/2020 che permette di determinare il Fcde, relativo alle entrate dei Tit. 1 e 3, in deroga al Principio contabile, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

L'Organo di revisione attesta che l'ammontare del “Fondo crediti dubbia esigibilità” iscritto tra le spese è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro

Il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 – Programma 02 “Fondo svalutazione crediti”):

	2022	2023	2024
Accantonamento di parte corrente	11.181,75	11.181,75	11.181,75
Accantonamento di parte capitale			
Accantonamento totale	11.181,75	11.181,75	11.181,75



Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione rappresenta – nelle seguenti tabelle - le entrate e le spese che rivestono carattere di eccezionalità e non ripetitività, le cui stime hanno un impatto rilevante sugli equilibri del bilancio di previsione 2022/2024:

Entrate			
Tipologia	Importo previsto 2022	Importo previsto 2023	Importo previsto 2024
Contributo per rilascio permesso di costruire	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Recupero evasione tributaria	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Entrate per eventi calamitosi			
Canoni concessori pluriennali			
Sanzioni per violazione al Codice della strada	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altro Rimborso spese consultazioni carico Stato	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale	28.000,00	16.000,00	16.000,00

Spese			
Tipologia	Importo previsto 2022	Importo previsto 2023	Importo previsto 2024
Consultazioni elettorali o referendarie locali	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi			
Oneri straordinari della gestione corrente			
Spese per eventi calamitosi			
Sentenze esecutive ed atti equiparati			
Spese recupero evasione			
Spese vincolate sanzioni CDS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
FCDE Evasione			
Investimenti diretti			
Totale	7.000,00	7.000,00	7.000,00



Indebitamento

L'Organo di revisione dà atto:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, sono interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge;
- che l'Ente, pertanto, nel triennio 2022/2024 *non supera* il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. 204, del Dlgs. n. 267/2000²;

Percentuale incidenza interessi passivi sulle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente (analisi biennio precedente e previsione triennio):

2022	2023	2024
2%	1%	1%

- che l'Ente *non ha proceduto* nel corso dell'anno 2021 alla rinegoziazione di mutui in ammortamento³;
- che l'indebitamento dell'Ente presenta la seguente evoluzione:

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito	235.213,20	216.090,76	194.130,88	171.369,36	147.756,71
Nuovi prestiti					
Prestiti rimborsati	19.122,44	21.959,88	22.761,52	23.612,65	6.738,35
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni +/- (specificare)					
Totale fine anno	216.090,76	194.130,88	171.369,36	147.756,71	141.018,36

- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	12.090,00	9.293,09	8.491,43	7.640,21	6.738,35
Quota capitale	24.900,00	21.959,87	22.761,53	23.612,75	15.886,99
Totale fine anno	36.990,00	31.252,96	31.252,96	31.252,96	22.625,34

- che gli interessi passivi relativi alle eventuali operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni rilasciate dall'Ente, ai sensi dell'art. 207, del Tuel, presentano il seguente ammontare:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
interessi passivi	12.090,00	9.293,09	8.491,43	7.640,21	6.738,35

- che l'Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato preventivamente l'effettiva capacità di ricorrere all'indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di ammortamento;
- che l'Ente nel corso degli esercizi 2022/2024 *non prevede* di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "lease back", del "leasing immobiliare" o del "leasing immobiliare in costruendo";
- che l'Ente *non ha* in essere e/o in programma operazioni di "project financing".



ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI **ENTRATE TRIBUTARIE**

Imposta municipale propria – Imu

Si ritiene che le previsioni di gettito Imu per la triennalità 2022-2024 siano *in linea* rispetto a quanto accertato e riscosso nell'ultimo esercizio a rendiconto approvato nonché agli equipollenti dati di bilancio pre-consuntivati relativi all'esercizio in corso di gestione.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione *attesta* la congruità delle previsioni iscritte in bilancio.

Tassa sui rifiuti - Tari

In merito alla Tari⁴, l'Organo di revisione:

- considerata la complessità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2022-2024, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio.

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondono a quanto previsto dal dettato normativo e *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Normativa di riferimento: art. 1, comma 816 e ss., della Legge n. 160/2019.

Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce la Tosap, il Cosap, l'Icp, il Dpa, il Cimp e il canone non ricognitorio ~~ex~~ art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La norma prevede che il gettito derivante da nuovo canone deve essere pari al gettito derivante dai tributi sostituiti dal predetto Canone.



Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Normativa di riferimento: art. 1, comma 837 e ss., della Legge n. 160/2019.

Il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate si applica in deroga alle disposizioni concernenti il "*Canone patrimoniale*" di cui all'art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019 e sostituisce la Tosap, il Cosap, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la Tari giornaliera.

Addizionale comunale Irpef

Normativa di riferimento: art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, ha allocato in bilancio le seguenti previsioni triennali:

Anno 2020 Aliquota 0,7 % <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2021 Aliquota 0,7 % <i>(previsione accertata)</i>	Anno 2022 Aliquota 0,7 % <i>(previsione)</i>	Anno 2023 Aliquota 0,7 % <i>(previsione)</i>	Anno 2024 Aliquota 0,7 % <i>(previsione)</i>
Euro 64.000,00	Euro 64.000,00	Euro 64.000,00	Euro 64.000,00	Euro 64.000,00

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento previsionale, posto a confronto con gli ultimi dati a rendiconto:

	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
Previsione	5.000	3.000	3.000
Accertamento	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	-----	-----	-----



ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione "Codice della strada" (art. 208, del Dlgs. n. 285/1992)

Le previsioni per gli esercizi 2022/2024 presentano i seguenti valori in *continuità* con i dati rendicontati per l'ultimo esercizio approvato e la corrente annualità:

	Esercizio 2020	Esercizio 2021 Preconsuntivo	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
Previsione			2.000	2.000	2.000
Accertamento					
Riscossione (competenza)					

La parte legislativamente vincolata della previsione (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Esercizio 2020	Esercizio 2021 Preconsuntivo	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
Spesa corrente			1.000	1.000	1.000
Spesa per investimenti					

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

L'Organo di revisione per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, ha *tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente*, e ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

In quanto alle politiche di contenimento della spesa per il personale, l'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011), dà atto che la medesima è stata calcolata:

- *tenendo conto delle previsioni incluse nel piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 e 6-ter del Dlgs. n. 165/2001 e dei principi contenuti nelle linee di indirizzo approvato con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018;*
- *tenendo conto che gli Enti Locali devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al limite della spesa per il personale sostenuta nel 2008;*



Verifica rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557-*quater* (o comma 562), della Legge n. 296/2006:

spesa impegnata o prevista⁶	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Spese personale (int. 01)	154.650,00	154.650,00	155.650,00
Altre spese personale segretario	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Irap (int. 07)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Altre spese _____			
Totale spese personale (A)	183.650,00	183.650,00	184.650,00
- componenti escluse (B)	8.454,03	8.454,03	8.454,03
Rogito	500,00	500,00	500,00
IRAP	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Rimborso convenzione ragioneria	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale Spese escluse	36.954,03	36.954,03	36.954,03
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	146.695,97	146.695,97	147.695,97

L'Organo di revisione evidenzia che, oltre ai parametri normativi, l'effettiva attivazione delle procedure di reclutamento richiede anche il rispetto di una serie di condizioni:

- approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art. 6 del Dlgs. n. 165/2001 e art. 91 del Tuel) e comunicazione al DFP dei contenuti del Piano entro 30 giorni dalla loro adozione (*ex art. 6-ter, comma 5, del Dlgs. n. 165/01*) mediante procedura telematica SICO;
- attestazione annuale che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza (art. 33, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001);
- approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 198/2006, e art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001);
- approvazione del Piano della *performance* unificato al Peg;
- comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle Intese e dei Patti di solidarietà art. 1, comma 508, Legge n. 232/2016;
- attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del DL n. 66/2014);
- approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016);
- adozione, entro il 31 gennaio, del Piano integrato di attività e organizzazione *ex art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021 (Per gli Enti Locali con più di 50 dipendenti).*



Contrattazione decentrata integrativa

In merito all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale l'Organo di revisione riconosce che le pertinenti previsioni di bilancio sono volte a perseguire gli obiettivi di riduzione della spesa di personale in coerenza con i vincoli alla relativa dinamica retributiva, nella specie considerata con riguardo alle componenti del trattamento accessorio.

Va sottolineato che ai sensi dell'art. 23, comma 2 del Dlgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In merito alla determinazione del suddetto limite, è intervenuto l'art. 33 comma 2, del DL n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che consente di adeguare annualmente il tetto al salario accessorio così come previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017. In particolare, il Dm. 17 marzo 2020, attuativo del citato art. 33, comma 2, prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12 dell'anno di competenza rispetto ai presenti al 31.12.2018. Diversamente qualora il rapporto sia peggiorativo il Dm. 17 marzo 2020 prevede che "è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018". Il limite iniziale è da considerare appunto il valore assoluto dell'importo del trattamento accessorio del 2016, che costituisce, quindi, il valore economico sotto il quale il trattamento accessorio non deve mai scendere.

Si ricorda che l'Organo di revisione ai sensi dell'art. 40-bis del Dlgs. n. 165/2001 e dell'art. 8, comma 6 del Ccnl. Funzioni Locali del 21 maggio 2018, provvederà a certificare la costituzione e la contrattazione decentrata integrativa con riferimento alla correttezza giuridica e alla compatibilità economico-finanziaria delle previsioni adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione dà atto, in particolare per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali:

- che le risorse per il trattamento accessorio per l'anno 2022 sono conformi alle disposizioni contenute nel Ccnl. di riferimento;
- che le risorse variabili di cui all'art. 67, comma 5, lett. b), del Ccnl. 21 maggio 2018, sono legate al conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;
- le risorse variabili di cui all'art. 67, comma 4, del Ccnl. 21 maggio 2018, trovano adeguata giustificazione nella sussistenza della relativa capacità di spesa prevista dal bilancio;
- che le risorse variabili di cui all'art. 67, comma 3 del Ccnl. 21 maggio 2018, sono prevalentemente destinate ai trattamenti economici di cui all'art. 68, comma 2, lett. da a) a f), con riserva di almeno il 30% alla performance individuale;
- sono stati individuati i criteri per l'attribuzione dei compensi relativi alla *performance* del personale dipendente;
- che l'Ente *non ha* programmato progressioni orizzontali negli anni 2022-2023-2024

Spesa per incarichi esterni

L'Organo di revisione, con riferimento alla spesa per incarichi inserita nel bilancio di previsione, dà atto che:

- l'Ente *ha* tenuto conto del programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma (art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007);
- l'Ente *ha* tenuto conto dei criteri e delle modalità per l'attribuzione degli incarichi esterni previsti dal Regolamento degli Incarichi dell'Ente;



- l'Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001, in materia di presupposti per l'affidamento di incarichi esterni;
- l'Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 146, della Legge n. 228/2012 ("Legge di stabilità 2013"), in merito all'obbligo di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 e s.m.i., in base al quale gli Enti Locali non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Agli Enti *"è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo (ndr. le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2011, nonché le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009) nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa) e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del Dl. n. 101/2013. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione"*.

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/2001, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale;
- dall'art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- dall'art. 1, commi 1, 7 e 8, del Dl. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- dall'art. 1, comma 13, del Dl. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- dall'art. 37, del Dlgs. n. 50/2016⁷;
- dall'art. 21 del Dlgs. n. 50/2016;
- dall'art. 23-ter, del Dl. n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014;
- dall'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 ("Legge di stabilità 2016");
- dall'art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/2015 ("Legge di stabilità 2016");

dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo c/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Tit. II del bilancio (spese in conto capitale).

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nella triennalità 2022-2024:

- *prevede* di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;
- *ha* correttamente previsto gli interessi passivi di competenza delle annualità di bilancio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.



ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Contributo per “permesso di costruire”

L'Organo di revisione dà atto che il Comune *ha recepito* la regolamentazione disposta dall'art. 1, commi 460-461, della Legge n. 232/2016, secondo cui i proventi da permessi di costruire (e relative sanzioni per mancato pagamento) vanno destinati esclusivamente e senza limiti temporali:

- ✓ alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- ✓ al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate,
- ✓ a interventi di riuso e di rigenerazione,
- ✓ a interventi di demolizione di costruzioni abusive,
- ✓ all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico,
- ✓ a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine,
- ✓ a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano;

oltre alla possibilità di utilizzarli per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza “Covid-19” (art. 1, comma 786, Legge n. 178/2020).

Gli oneri, quindi, sono un'entrata vincolata per legge e ciò comporta l'impossibilità di impiegare tali risorse per qualsiasi spesa dei Tit. II o III, ma è d'obbligo la dimostrazione dell'utilizzo specifico per le fattispecie di fruizione previste dal Legislatore.



ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto:

- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21, del Dlgs. n. 50/2016, sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione;
- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici (allegati al Dup 2022/2024):
 - sono stati redatti in conformità alle regole e ai metodi previsti dal Dm. Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014, nonché in concordanza ai precetti degli art. 21, commi 8, 9 e art. 216, comma 3, del Dlgs. n. 50/2016;
 - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2021 dalla Giunta comunale;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio.

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione prende atto che:

- l'Organo consiliare dell'Ente ha approvato il provvedimento di razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020 (ex art. 20, del Dlgs. n. 175/2016);
- l'Ente ha provveduto alla trasmissione del suddetto provvedimento alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti (ex art. 20, comma 3, del Dlgs. n. 175/2016);

L'Organo di revisione rileva, inoltre, che le previsioni di bilancio riferibili alle dinamiche degli Organismi partecipati:

- sono in linea con quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 14, comma 2 e ss., del Dlgs. n. 175/2016, in materia di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- sono compatibili con il disposto normativo contenuto nell'art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/2016, che prevede per le Amministrazioni pubbliche inserite nell'Elenco Istat il "divieto di soccorso finanziario" nei confronti di Società partecipate non quotate che, per 3 esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali;
- tengono del precetto normativo contenuto nell'art. 1, comma 555, della Legge n. 147/2013, il quale si rivolge alle Aziende speciali e alle Istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle Pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione. Tale precetto prescrive che, a decorrere dall'esercizio 2017, l'aver conseguito risultati di esercizio negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti comporta la messa in liquidazione dei prefati soggetti. Laddove se ne ravvisano i presupposti, il Legislatore concede un termine di 6 mesi, decorrente dalla data di approvazione del Bilancio o Rendiconto dell'ultimo esercizio, per avviare la procedura di scioglimento. L'eventuale inerzia delle Amministrazioni controllanti comporta responsabilità erariale e la nullità dei successivi atti di gestione.

ULTERIORI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL BILANCIO VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Preso atto che,

- ai sensi dell'art. 242, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita Tabella allegata al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali - almeno la metà - presentano valori deficitari;
- gli Enti Locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura (con proventi tariffari e contributi finalizzati) del costo di alcuni servizi di cui all'art. 243, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 267/2000;
- nell'ambito dei riscontri posti in essere sull'esattività e la corrispondenza ai precetti di legge degli allegati al bilancio di previsione 2022-2024, la verifica della Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dall'art. 172, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 267/2000, ha consentito di:
 - a) accertare che la Tabella è conforme - in termini di parametri - ai contenuti normativi del - tuttora vigente - Decreto Mef 28 dicembre 2018;
 - b) esprimere un giudizio positivo sulla coerenza e sull'attendibilità contabile dei valori stimati inseriti dall'Ente per la triennalità 2022-2024, dei quali, in ottemperanza all'obbligo di legge, più della metà presentano valori "non deficitari".

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'Amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'Ente ha provveduto ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/2009.

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante (art. 2, comma 4-ter, del Dl. n. 138/2011).



CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

Addi

Alte 4/02/2022

L'Organo di revisione

